

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ENTRATE COMUNALI.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto**, del mese di **gennaio**, alle ore **9** e minuti **00**, nella sala delle riunioni sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESCE MARIO	SINDACO	P	
FORNARO FEDERICO	CONSIGLIERE	P	
CAZZULO ROBERTA	CONSIGLIERE		A
MARANZANA AMELIA	CONSIGLIERE	P	
TACCHINO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
MASSONE ANDREA	CONSIGLIERE	P	
PESTARINO GIUSEPPE MAURO	CONSIGLIERE	P	
PICASSO GIULIA	CONSIGLIERE	P	
CAZZULO PAOLO	CONSIGLIERE	P	
MUSSO MICHELE	CONSIGLIERE	P	
DEL FANTE LUIGI	CONSIGLIERE	P	
	Totale	10	1

Assiste alla seduta il Segretario **Dott. RICCARDO AUSTA**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno..

CC n. 2 del 28.1.2017 Approvazione regolamento definizione agevolata ingiunzioni di pagamento entrate comunali

IL PRESIDENTE

informa che è necessario esaminare il regolamento comunale per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento relative alle entrate comunali.

Con la collaborazione del Consigliere Fornaro si sofferma sul contenuto del regolamento proposto.

Cazzulo Paolo Osserva che per Equitalia è previsto un massimo di cinque rate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della premessa del Presidente.

Premessoche:

- l'art. 6-ter del D. L. 22.10.2016 n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016 n. 225 prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anchetributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, per cui il termine entro il quale occorre deliberare è fissato all'1 febbraio 2017.

Considerato che è opportuno disciplinate le procedure in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolate l'adesione da parte di tutti i debitori interessati.

Visto che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito, grazie all'esclusione delle sanzioni.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Visto il regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1. Viene deciso di aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali, prevista dal D. L. 22.10.2016 n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016 n. 225.
2. Viene approvato il regolamento comunale indicato
3. Copia di tale regolamento viene allegata a questa deliberazione, per costituirne parte integrante (allegato 1).
4. Questa deliberazione ed il relativo regolamento saranno pubblicati sul sito internet del Comune e saranno inviati al Ministero competente entro 30 giorni dalla data di esecutività.



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 28.1.2017

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 — Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 — Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 5— Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	4
Articolo 7 — Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 8 — Procedure cautelative ed esecutive in corso	4

Articolo 1

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 — Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2010 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 — Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune e al concessionario, apposita istanza entro il 2 maggio 2017.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune e il concessionario mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 — Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 — Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione già emessi, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1 dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 — Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 — Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 — Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di

recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Questo verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
F.to PESCE MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RICCARDO AUSTA

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 15/02/2017 per 15 giorni consecutivi

Contro di essa non sono pervenute opposizioni

Castelletto d'Orba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RICCARDO AUSTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18.02.2000 n. 267

Con il giorno _____

Castelletto d'Orba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RICCARDO AUSTA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto d'Orba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. RICCARDO AUSTA)
